

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 5 LUGLIO 2016, N. 35

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1997, N. 71
“NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE”

marco lealor

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 71/1997)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive), come da ultimo modificato dalla l.r. 16/2015, è inserito il seguente:

“3 bis. I materiali di risulta ottenuti dalla esecuzione degli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua) e alla legge regionale 16 dicembre 2013, n. 48 (Disposizioni in materia di manutenzione dei corsi d'acqua) non sono assoggettati alla disciplina sulle attività estrattive contenuta nella presente legge.”.

Art. 2

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 2 della l.r. 71/1997, come inserito dall'articolo 1, si applicano anche agli interventi già autorizzati ai sensi delle leggi regionali 31/2012 e 48/2013 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

IL PRESIDENTE DI TURNO

(Marzia Malaigia)

